



COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 03/07/2023

OGGETTO: Misure di prevenzione contro la diffusione di *Ambrosia artemisiifolia* nel territorio del Comune di Bussero - anno 2023

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Bussero effettua sistematicamente interventi di manutenzione periodica sulle aree pubbliche allo scopo di prevenire e contenere la diffusione della pianta “*Ambrosia artemisiifolia*”;

CONSIDERATO che l'*Ambrosia artemisiifolia* è una pianta erbacea annuale, il cui polline propagato dal vento determina rilevanti affezioni allergiche, anche gravi, alle vie respiratorie;

RILEVATA la necessità di tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante presenza della pianta “*Ambrosia artemisiifolia*”, pertanto di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della succitata pianta, quindi anche su aree private, in quanto può determinare significativi problemi di sanità pubblica;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 5 del 29/07/2022 avente per oggetto “Misure di prevenzione contro la diffusione delle piante di ambrosia artemisiifolia nel territorio del Comune di Bussero – anno 2022”;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 25522 del 29/03/1999, avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 della L 23/12/1978 n. 833 – Disposizioni contro la diffusione della pianta *Ambrosia* nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”;

CONSIDERATO che la pianta di *Ambrosia artemisiifolia* tende ad espandersi perché è un arbusto di particolare resistenza rispetto alla vegetazione circostante e perché se lasciata a sé tende a vegetare rigogliosamente non solo sulle aree dismesse (sedi cantieristiche, terreni pubblici poco curati, cigli delle strade e terrapieni ferroviari) ma anche nei campi coltivati con vegetali poco resistenti, come la soia e il girasole, o lasciati improduttivi;

RILEVATO che provvedendo allo sfalcio delle aree infestate nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, cioè prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante, si può ridurre in modo significativo la diffusione del polline stesso;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 8/8739 del 22 dicembre 2008, in particolare l'Allegato 2, norma 4.2 “Gestione delle superfici ritirate dalla produzione”, in recepimento e ad integrazione del D.M. n.12541 del 21 dicembre 2006;

VISTE le Linee Guida “Prevenzione delle allergopatie da “*Ambrosia*” in Lombardia” per gli anni 2004/2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04/05/2004 dalla Direzione Generale Sanità, in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze sindacali;

VISTA la comunicazione prot. n. 92974/23 del 23/05/2023 di ATS Milano Città Metropolitana sulle misure di prevenzione della pollinosi da *Ambrosia* con la quale è stato inviato l' “Allegato Tecnico 2023” relativo ai “Metodi per il contenimento di *Ambrosia artemisiifolia*” e le “Misure di prevenzione della pollinosi da ambrosia” di Regione Lombardia;

RITENUTO di dover disporre, in via contingibile ed urgente, un provvedimento con efficacia limitata al tempo necessario alla normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia artemisiifolia, coincidente con il mese di ottobre;

VISTO l'art. 2.2.1 del Regolamento Locale di Igiene approvato con Giunta Regionale il 28/03/1985 il quale stabilisce che "...gli aventi obbligo si attivino affinché i terreni non occupati da fabbricati siano conservati costantemente liberi da impaludamenti e inquinanti o vegetazione spontanea",

VISTO all'art. 22 (Recinzione e manutenzione terreni) del Regolamento Polizia Urbana comunale, capo II, il quale prevede che "ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo";

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978;

VISTO il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Comunale vigente,

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree agricole, aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse;
- agli amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
- ai proprietari ed ai gestori della rete stradale non di competenza comunale;
- alle società che gestiscono le reti ferroviarie e/o le reti della linea della metropolitana;
- ai proprietari e/o concessionari di aree o porzioni di territorio con possibile presenza di vegetazione infestante,

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dall'emanazione del presente provvedimento, sull'eventuale presenza di Ambrosia Artemisiifolia nelle aree di loro pertinenza, di eseguire sugli stessi periodici interventi di manutenzione e pulizia, da eseguirsi prima della fioritura della pianta di che trattasi, ed in ogni caso entro le scadenze di seguito indicate:

- in ambito agricolo un intervento di sfalcio nella prima metà di agosto ed eventualmente all'inizio di settembre un ulteriore sfalcio se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura successiva;
- in ambito urbano un intervento di sfalcio alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergie già nei primi giorni di agosto e un intervento di sfalcio verso la fine di agosto (alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza), per contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatesi nel frattempo.

INVITA

Tutta la cittadinanza:

- ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, ecc...) di propria pertinenza e proprietà;
- a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc..., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia artemisiifolia;

- ad applicare la tecnica della pacciamatura (copertura del terreno con fogli di plastica, con residui degli sfalci, con corteccia triturata) dei terreni in cui sia stata accertata la presenza dell'infestante.

DISPONE

La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza alle presenti norme, prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali), determinata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Che all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, nonché all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

CONVIENE

Che copia del presente provvedimento venga:

- trasmesso al Corpo di Polizia Locale;
- trasmesso ad ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - PEC: protocollogenerale@pec.ats-milano.it;
- pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito internet istituzionale del Comune di Bussero e diffuso con le usuali modalità in tutto il territorio comunale.

AVVERTE

Che avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge n. 241/90, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SINDACO
Massimo Vadori

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VADORI MASSIMO in data 03/07/2023